

Cessione della clientela in vista della cessazione dell'attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è "complesso unitario" fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull'atto; ISA con cause di esclusione "4" (periodo di non normale svolgimento dell'attività) e poi "2" (cessazione dell'attività).

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull'applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c'è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d'imposta successivi.

Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell'articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.